Schema di decreto-legge recante *"interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico"*

Sommario

CAPO I 4

(Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio) 4

ART. 1 4

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi) 4

ART. 2 6

(*Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale*) 6

ART. 3 9

(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria) 9

ART. 4 9

(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi e di pubblica amministrazione) 9

ART. 5 11

(Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza) 11

ISTRUZIONE 11

ART. 6 11

(Disposizioni in materia di Università e alta formazione) 11

ART. 7 13

(Cassa Integrazione salariale per gli operai agricoli in deroga) 13

ART. 8 14

(Sostegno al reddito dei lavoratori) 14

ART. 9 15

(Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione) 15

ART. 10 16

(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici) 16

ART. 11 16

(Sospensione di termini in favore delle imprese) 16

ART. 12 17

ART. 13 19

(Interventi urgenti in materia sanitaria) 19

ART. 14 20

(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali) 20

PROTEZIONE CIVILE (riformulazione del 20.05.2023) 20

ART. 15 20

CAPO II 21

(Misure urgenti nel settore energetico) **21**
ART. 16 **21**
(Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione) **21**
CAPO III **22**
(Disposizioni fiscali, finanziarie e finali) **22**
ART. 17 **22**
(Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi) **22**
ART. 18 **23**
(Disposizioni finanziarie) **23**
ART. 19 **23**
(Entrata in vigore) **23**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023….

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerata, infine, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure nel settore energetico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del …;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della giustizia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione e del merito, del **Ministro dell'università e della ricerca** e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

(Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio)

ART. 1

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

1. Nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Per il medesimo periodo sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell'allegato al presente decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli obblighi di cui al presente comma.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione **entro il ……** I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati **entro il…**

6. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, **sono prorogati di ….** mesi i termini e le scadenze previsti dai commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2002, n. 197.

8. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni di cui all'allegato al presente decreto, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020*,* è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

9. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui allegato al presente decreto, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a […] si provvede ai sensi […].

ART. 2

(*Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale*)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 maggio 2023, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023.
2. Dal 16 maggio 2023 al **31 maggio 2023** è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del **16 maggio 2023** era residente, domiciliata o aveva sede nei comuni inclusi nell'allegato al presente decreto sono rinviate, su istanza di parte proposta in qualunque forma, a data successiva **al 25 giugno [o 30 giugno] 2023**. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 16 maggio 2023.
4. Per i soggetti che alla data del 16 maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni inclusi nell'allegato al presente decreto, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso **dal 16 maggio 2023 fino al 25 giugno [o 30 giugno] 2023** e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto

o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. **Per il medesimo periodo dal 16 maggio 2023 fino al 25 giugno [o 30 giugno] 2023** è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo **dal 16 maggio 2023 al 25 giugno [o 30 giugno] 2023**, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del Codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza

detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 3 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata **e il 25 giugno [o 30 giugno] 2023**. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso **tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023** e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso **tra il 16 maggio 2023 e il 25 giugno [o 30 giugno] 2023.**

9. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, **fino alla data del 25 giugno [o 30 giugno] 2023** il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei comuni inclusi nell'allegato al presente decreto che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da concordarsi con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. **COMMA DA VERIFICARE TENUTO CONTO DEL DISPOSTO DELL'ART. 5 COMMA 5 RELATIVO A TUTTI I DIPENDENTI P.A.**

ART. 3

(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

1. **Dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023**, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data **del 1° maggio 2023** era residente o aveva sede nei Comuni inclusi nell'allegato al presente decreto. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra **il 1° maggio 2023 [o dalla data di entrata in vigore del presente decreto?] e il 31 agosto 2023** sono rinviate su istanza di parte a data successiva.

ART. 4

(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi e di pubblica amministrazione)

1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al **31 agosto** 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato elenco, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui al presente decreto.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, presso i Comuni di cui all'allegato elenco. La presente disposizione non si applica ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al regolamento UE 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021.

3. **Nei casi di cui al comma 1 e 2,** sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei Comuni di cui all'allegato al presente decreto, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 **[in alternativa 1° maggio 2023 o data di entrata in vigore del presente decreto]** e la data del ~~30 giugno~~ **31 agosto** 2023 possono prevedere, su istanza del candidato, lo svolgimento di apposite prove di recupero.

5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti **di cui ai commi 1 e 2**, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti **fino al 31 dicembre 2023.** Fino al **31 agosto 2023**, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio a partire dal 1° maggio 2023, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. Nei territori dei Comuni di cui all'allegato elenco, per il periodo dal 1° maggio 2023 al **31 agosto** 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istat e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'Istat per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023.

ART. 5

(Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza)

ISTRUZIONE

1. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato "Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica", con lo stanziamento di **20 milioni di euro** per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e per potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche interessate dall'emergenza.

2. Con uno o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonchè ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 degli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

3. Ai relativi oneri per l'anno 2023 si provvede mediante…

ART. 6

(Disposizioni in materia di Università e alta formazione)

1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari nei territori ~~di cui all'articolo X (*individuazione dei territori coinvolti*)~~ **dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto**, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, possono svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le

relative modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

2. Ferme restando le disposizioni generali di cui ~~all'articolo~~ **all'articolo 1** ~~YY (*sospensione termini di pagamenti*)~~ e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

- ***a)*** alla data del ~~17 maggio 2023 (*data riconosciuta come inizio alluvione?*)~~ **1° maggio 2023** risultino residenti o domiciliati ~~in uno dei Comuni compresi nei territori di cui all'articolo X (*individuazione dei territori coinvolti*)~~ **nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto;**
- *b)* sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica, dottorato di ricerca, master universitario ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è inoltre riconosciuto un contributo all'acquisto di apparecchiature informatiche e digitali nella misura massima di euro 500.

4. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna è incrementata, per l'anno 2023 di 3,5 milioni di euro, al fine di:

- *a)* istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e ai ricercatori, anche a tempo determinato in servizio presso le sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, residenti o domiciliati in uno dei comuni nei territori di cui all'articolo X.;
- *b)* erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori di cui all'articolo X.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo pari, per il 2023, a 3,5 milioni di euro, destinato, previa ripartizione, al personale dipendente docente e tecnico-amministrativo anche a tempo determinato in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, residente o domiciliato **nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto** ~~in uno dei comuni nei territori di cui all'articolo X~~, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per

il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni situate nei medesimi territori.

6. I contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 4 e 5 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo…

ART. 7

(Cassa Integrazione salariale per gli operai agricoli in deroga)

1. I datori di lavoro del settore agricolo, con unità produttive site nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto, nonché i datori di lavoro agricoli che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori agricoli anche a tempo determinato residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), per gli eventi alluvionali di cui al presente decreto.
2. Il trattamento è concesso in deroga ai requisiti di accesso riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ed è riconosciuto anche agli operai agricoli a tempo determinato purché iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nel 2023 per almeno un giorno e abbiano svolto almeno 51 giornate di lavoro effettivo nel corso del 2022.
3. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di sessanta giorni, dal **1° maggio 2023 al 31 agosto 2023** e comunque con termine del periodo **entro il 30 settembre 2023**, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa.
4. Il trattamento di cui al presente articolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
5. I trattamenti di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati dall'INPS, che istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non potrà emettere altri provvedimenti concessori. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a…, si provvede a valere … **IN CORSO VERIFICHE MEF E MASAF**

ART. 8

(Sostegno al reddito dei lavoratori)

1. È concessa, nel limite di … milioni di euro, per l'anno 2023, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal **1° maggio 2023** e comunque **non oltre il … ,** per un periodo di 60 giorni in favore dei lavoratori subordinati del settore privato (*, escluso quello agricolo,*) impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento alluvionale, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'allegato al presente decreto, che non hanno ancora maturato i requisiti per accedere alle vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto, è riconosciuta, per l'anno 2023, nel limite di … milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 3.000/5.000.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ed erogate dall'INPS nei limiti delle risorse pari … milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione delle indennità previste dal presente articolo. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, nonché di assegno di integrazione salariale, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. I periodi di trattamento di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto non sono conteggiati ai fini delle durate massime

complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente comma, valutato in …. milioni di euro per l'anno 2023 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (***VERIFICARE, anche in relazione alla concreta platea***). Agli oneri valutati di cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal **1° maggio 2023** **al …..**con riferimento ai Comuni di cui all'allegato al presente decreto ~~1~~. All'onere di cui al presente comma, pari a …… milioni di euro si provvede a valere su…. **IN CORSO VERIFICHE MEF**

ART. 9

(Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione)

1. Al fine di sostenere la rapida ripresa delle attività economiche nelle zone colpite dagli eventi alluvionali, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, è concessa, in favore delle imprese localizzate **nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto,** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto **fino al 31 dicembre 2023.** La garanzia è concessa:

a) a titolo gratuito, nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con i pertinenti regolamenti, "de minimis" o di esenzione per categoria;

b) per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore a euro 2.500.000,00, e nella misura massima dell'80%, ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 4 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017;

c) per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore a 5.000.000,00 e nella misura massima del 90%, per finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 55-bis, numero 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni;

d) nel caso di controgaranzia, nella misura del 100% se richiesta da un soggetto garante autorizzato e, in tutti gli altri casi, nella misura .massima del 90% dell'importo garantito dal

soggetto garante, ai sensi dell'articolo 7 comma 5 e comma 6, lettera b) decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 .

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 disponibili a legislazione vigente.

ART. 10

(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

1. A valere sullo stanziamento di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere concessi, per il tramite di Simest S.p.A., nel limite di 300 milioni di euro, contributi a fondo perduto volti a ovviare ai danni arrecati alle imprese esportatrici dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

ART. 11

(Sospensione di termini in favore delle imprese)

1. **Per le società e le imprese** aventi sede operativa nei Comuni di cui all'allegato al presente decreto sono sospesi sino al **25 giugno 2023** (**o 31 agosto 2023**), senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il **25 giugno 2023 (o 31 agosto 2023)**;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

3. **Per le società e le imprese** operanti sul territorio dei Comuni di cui all'allegato al presente decreto, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

ART. 12

(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del mese di maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso i territori interessati dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, che hanno subito danni eccezionali a seguito degli eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo Agricat, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi da 515 a 518.

2. La Regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e, nel rispetto del regime di aiuto applicabile, può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 4.

3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla Regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al Soggetto gestore del Fondo Agricat di cui al comma 1, con le stesse modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento dello stesso Fondo, che provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui comma 4.

4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5, sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.

5. La dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori", di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, stanziata ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155 convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 155 del 2022, sono rimodulate in 100 milioni di euro.

6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155 convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, entro **la scadenza del 30 giugno 2023** stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

7. La ripartizione di cui al comma precedente viene effettuata secondo i seguenti criteri:

a) il 40% della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;

b) il restante 60%, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, è destinato a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

9. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “raccolta di legname” inserire le seguenti: “avulso e”;

b) le parole “, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene” sono soppresse.

10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull’intero territorio nazionale.

ART. 13
(Interventi urgenti in materia sanitaria)

1. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell’emergenza ospedaliera e territoriale nelle zone interessate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, è autorizzato un contributo pari a 8 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

2. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei Comuni di cui all’allegato elenco durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

3. Fino **al 31 agosto 2023** e nei soli comuni di cui all’allegato elenco, l’operatore di animali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24) del regolamento(UE) 2016/429 tenuto alle registrazioni nella Banca Dati Nazionale (BDN) di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 9 del medesimo decreto legislativo, entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga alle tempistiche prescritte dallo stesso articolo 9.

4. Fino **al 31 agosto 2023,** non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 3, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, le sanzioni di cui all’articolo 18 del menzionato decreto legislativo.

5. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e per tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

ART. 14

(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)

PROTEZIONE CIVILE (riformulazione del 20.05.2023)

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio della Regione Emilia-Romagna interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, **nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile,** il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del medesimo decreto legislativo, è incrementato nella misura di XXX euro nell'anno 2023. Il medesimo Fondo è, altresì, ulteriormente incrementato nella misura di XXX euro nell'anno 2023 allo scopo di fronteggiare le conseguenze delle ricorrenti emergenze di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo.

2. Agli oneri derivanti da commi 1, pari a **XXX** euro per l'anno 2023, si provvede mediante …
IN CORSO VERIFICHE MEF

ART. 15

(Proroga termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Con riferimento all'anno 2022, per i comuni di cui all'allegato elenco, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d*-quinquies), *d*–sexies) e *d*-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.

2. Per i comuni di cui all'allegato elenco il termine di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è prorogato al 31 luglio 2023.

3. Per i comuni di cui all'allegato elenco che non hanno ancora approvato il rendiconto 2022, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 giugno 2023.
4. Per i comuni di cui all'allegato elenco, che non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche, il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, è prorogato al 31 luglio 2023.

CAPO II
(Misure urgenti nel settore energetico)

ART. 16
(Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai Commissari straordinari di Governo già nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto.

3. All'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Per la realizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione,»;

b) al comma 5, le parole: «interessati alla realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio» e le parole: «ed entrata» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell'entrata»;

c) al comma 14-*bis*, dopo le parole: «si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria,»;

d) dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

«14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti medesime.».

4. All'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 è inserito il seguente:

«3.2.1-*bis*. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;».

CAPO III
(Disposizioni finanziarie e finali)

ART. 17
(Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi)

1. Al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, anche in deroga alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 301 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, acquisiti in uso dalla predetta Agenzia o dalla stessa assegnati, ovvero dei beni mobili oggetto di abbandono allo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni doganali.

2. I proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, sono trasferiti, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, al bilancio dello Stato con le modalità di cui all'art. … del presente decreto. Non si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di efficacia il 31 dicembre 2023.

4. Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate ad un fondo da istituire presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per finanziare interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi metereologici di cui al presente decreto.

ART. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli ... pari a euro per .., si provvede….

ART. 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,